



Regione Campania
Il Presidente

Prot. 4669 /UDCP/GAB/ GAB
del 17 AGO. 2009

Ai Commissari Straordinari delle A.A.SS.LL.

Ai Direttori Generali delle A.A.OO.,
A.A.OO.UU.PP. e I.R.C.S.S.

Al Direttore Generale dell'A.S.L.
di Benevento

Loro Sedi

Oggetto: divieti di segnalazione dello straniero clandestino.

Con la presente si intende segnalare alle SS.LL. quanto segue.

La legge n. 94 del 15/7/2009, recentemente approvata dalle Camere e recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia, ma non ha abrogato l'art. 35, comma 5, del D.L.vo n. 286 del 25/7/1998, che così recita: "L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano".

Pertanto, anche in ossequio ai principi espressi dall'art. 32 della Costituzione, il personale sanitario chiamato ad assicurare le prestazioni sanitarie al cittadino straniero non soggiace all'obbligo di denuncia derivante dagli artt. 361 e 362 del codice penale.

Tale precisazione vale per tutto il personale (medico, professionale, amministrativo, tecnico) coinvolto nella presa in carico della persona straniera richiedente prestazioni sanitarie, ivi compresi i mediatori culturali.

Le SS.LL. cureranno la massima diffusione della presente a tutti i servizi, presidi, reparti, poli ospedalieri e alla rete dei medici di medicina generale e dei podisti di libera scelta.

Si ringrazia per la collaborazione.

L'Assessore alla Sanità
Santangelo

Il Presidente
Bassolino